



CEPAS

**SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE degli ESPERTI IN
GESTIONE DELL'ENERGIA ai sensi di:
D. Lgs 4 Luglio 2014 n.102, Norma UNI CEI 11339:2009,
Schema ACCREDIA approvato MISE-MATT (12/05/2015)
settore Civile e settore Industriale**

Sigla: SCH72

Pag. 1 di 13

**SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE degli ESPERTI IN
GESTIONE DELL'ENERGIA ai sensi di:
D. Lgs 4 Luglio 2014 n.102, Norma UNI CEI 11339:2009,
Schema ACCREDIA approvato MISE-MATT (12/05/2015)
settore Civile e settore Industriale**

3	13.11.2020	Pag. 9	<i>Presidente CSI/ Schema</i>	<i>Amministratore Delegato</i>
2	10.01.2020	Pag. 12	<i>Presidente CSI/ Schema</i>	<i>Amministratore Delegato</i>
Rev	Data	Motivazioni	Convalida	Approvazione



CEPAS

**SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE degli ESPERTI IN GESTIONE
DELL'ENERGIA ai sensi di:
D. Lgs 4 Luglio 2014 n.102, Norma UNI CEI 11339:2009, Schema
ACCREDIA approvato MISE-MATT (12/05/2015)
settore Civile e settore Industriale**

**Sigla: SCH72
Rev. 3
Pag. 2 di 13**

INDICE

1.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2.	GENERALITÀ	3
3.	PROFILO DELLA FIGURA PROFESSIONALE	3
3.1	IMPEGNI DI CEPAS	3
3.2	IMPEGNI DEL CANDIDATO.....	4
4	RIFERIMENTI	4
5	TERMINI E DEFINIZIONI	4
6	PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE	5
6.1	RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE.....	5
6.2	CONTRATTO DI CERTIFICAZIONE	6
7	PROCESSO DI VALUTAZIONE.....	7
8	PROCESSO DI ESAME.....	7
8.1	REQUISITI DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI CERTIFICAZIONE	7
8.2	FINALITÀ DELL'ESAME	7
8.3	MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME.....	7
8.4	ARGOMENTI D'ESAME E CRITERI DI VALUTAZIONE	7
8.5	REGOLE GENERALI	9
8.6	ESAMINATORI.....	9
8.7	PRESENZA DI OSSERVATORI	9
8.8	RIPETIZIONE DELL'ESAME.....	9
9	RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE	9
9.1	ISCRIZIONE AL REGISTRO E COMUNICAZIONE.....	9
9.2	INTEGRITÀ DEI DATI E LEGGE PRIVACY.....	10
10	MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE (SORVEGLIANZA).....	10
11	RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE	10
12	TRASFERIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE	11
13	SOSPENSIONE, RITIRO E ANNULLAMENTO DELLA CERTIFICAZIONE	11
13.1	CONDIZIONI PER LA SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE.....	11
13.2	CONDIZIONI PER LA REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE.....	11
13.3	PROCEDURA DI SOSPENSIONE, RITIRO E ANNULLAMENTO	11
13.4	DIRITTI E OBBLIGHI DELLA PERSONA CERTIFICATA.....	11
14	RECLAMI E RICORSI	12
15	CODICE DEONTOLOGICO (CD01)	12
16	PRESCRIZIONI PER L'USO DEL MARCHIO CEPAS	12
17.	REGOLAMENTO GENERALE PER IL RILASCIO E IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE /QUALIFICA DELLE FIGURE PROFESSIONALI.....	12



CEPAS

**SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE degli ESPERTI IN GESTIONE
DELL'ENERGIA ai sensi di:
D. Lgs 4 Luglio 2014 n.102, Norma UNI CEI 11339:2009, Schema
ACCREDIA approvato MISE-MATT (12/05/2015)
settore Civile e settore Industriale**

**Sigla: SCH72
Rev. 3
Pag. 3 di 13**

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo documento ha lo scopo di regolare i rapporti intercorrenti tra CEPAS che opera quale organismo di certificazione del personale e le persone fisiche che richiedono la certificazione delle proprie competenze quali Esperto di Gestione dell'Energia (in seguito EGE), in conformità a quanto previsto nel presente regolamento nonché nella normativa di riferimento.

La certificazione si applica alla persona fisica che ne fa richiesta; non è quindi applicabile ad aziende/organizzazioni.

2. GENERALITÀ

CEPAS per lo svolgimento dell'attività di certificazione opera, a propria scelta, anche come organismo di valutazione dei candidati oppure si avvale a tale scopo di enti esterni da essa selezionati qualificati e approvati. Gli eventuali organismi di valutazione sono provvisti di locali, attrezzature, strumentazione e personale tecnico per lo svolgimento delle attività tenuti sotto controllo da parte di CEPAS.

CEPAS può approvare un numero illimitato di organismi di valutazione.

3. PROFILO DELLA FIGURA PROFESSIONALE

In accordo alla norma UNI CEI 11339:2009, l'EGE è la figura professionale che gestisce l'uso dell'energia in modo efficiente, coniugando conoscenze nel campo energetico con competenze gestionali, economico-finanziarie e di comunicazione. I settori di competenza dell'EGE sono:

- Settore industriale (comprensivo del settore trasporti). Le competenze dell'EGE in questo settore si riferiscono a:
 - Le diagnosi energetiche con esplicito riferimento al campo di applicazione della norma UNI CEI EN 16247, parte 3 (processi) e parte 4 (trasporti);
 - La gestione e controllo dei sistemi energetici di organizzazioni, aziende insieme tecnologici, organismi con finalità di produzione di beni e/o servizi in grado di generare, gestire o controllare una richiesta di energia
 - La gestione delle organizzazioni i cui consumi energetici dipendono principalmente, anche se non esclusivamente:
 - dall'utilizzo diretto nei processi produttivi;
 - dalle infrastrutture e reti di stabilimento, ivi compresi gli impianti di produzione energia;
 - da altri processi produttivi, inseriti anche all'interno di strutture civili, purchè prevalenti, per dimensione e caratteristiche gestionali;
 - dalla gestione di mezzi di trasporto e flotte (UNI CEI EN 16247 parte 4)
- Settore civile: (che comprende anche il settore terziario e della PA). Le competenze dell'EGE in questo settore si riferiscono a:
 - le diagnosi energetiche con esplicito riferimento al campo di applicazione della norma UNI CEI EN 16247, parte 2 (edifici);
 - la gestione e il controllo dei sistemi energetici relativamente agli insediamenti urbanistici omogenei (sia civili, sia industriali) in grado di generare, gestire o controllare una richiesta di energia;
 - la gestione delle organizzazioni e/o degli edifici dove i consumi energetici dipendono principalmente, anche se non esclusivamente, da:
 - Condizioni climatiche locali;
 - Caratteristiche dell'involucro edilizio;
 - Condizioni ambientali di progetto;
 - Caratteristiche ed impostazioni dei sistemi tecnici dell'edificio;
 - Attività e processi svolti all'interno dell'edificio;
 - Comportamento degli occupanti e gestione operativa.
 - la gestione energetica di apparecchiature ed impianti, anche complessi, che possono essere utilizzate normalmente anche in strutture civili;
 - la gestione energetica di flotte aziendali o trasporti (così come definito nella UNI CEI EN 16247-4) quando ricadono nel campo di applicazione di cui al punto 2 e/o 3 della norma.

3.1 IMPEGNI DI CEPAS

CEPAS concede libero accesso ai propri servizi ai candidati richiedenti, senza alcuna discriminazione di carattere finanziario o altre condizioni indebite. CEPAS riconosce l'importanza dell'imparzialità nella certificazione: per questo



CEPAS

**SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE degli ESPERTI IN GESTIONE
DELL'ENERGIA ai sensi di:
D. Lgs 4 Luglio 2014 n.102, Norma UNI CEI 11339:2009, Schema
ACCREDIA approvato MISE-MATT (12/05/2015)
settore Civile e settore Industriale**

**Sigla: SCH72
Rev. 3
Pag. 4 di 13**

motivo svolge le proprie attività con obiettività, evitando eventuali conflitti d'interesse. In particolare CEPAS si vincola a non utilizzare come esaminatori per la valutazione del candidato coloro che abbiano effettuato formazione allo stesso sulle tematiche oggetto del presente regolamento. Tale vincolo è esteso anche agli esaminatori degli eventuali organismi di valutazione qualificati. Tutte le funzioni coinvolte nel processo di certificazione sono vincolate al rispetto del Codice Etico del gruppo Bureau Veritas, disponibile sul sito www.cepas.it.

La certificazione è rilasciata a seguito della positiva valutazione di ciascun candidato basata sui risultati di test scritti e orali.

3.2 IMPEGNI DEL CANDIDATO

Il candidato inviando la richiesta di certificazione a CEPAS aderisce allo schema di certificazione e ne accetta, sottoscrivendole, tutte le fasi del processo di valutazione, certificazione e registrazione descritte in seguito.

Per ottenere e mantenere la certificazione, il richiedente deve rispettare e documentare l'applicazione di tutti i requisiti applicabili della/delle normative di riferimento per la certificazione, dei requisiti aggiuntivi definiti da CEPAS e dall'organismo di accreditamento, nonché le prescrizioni del presente documento e di quelli in esso richiamati. I candidati sono tenuti a rispettare le norme di comportamento al fine di tutelare la sicurezza delle persone e delle cose.

4 RIFERIMENTI

- UNI CEI EN ISO/IEC 17024 "Requisiti generali per gli organismi che eseguono la certificazione delle persone".
- UNI CEI 11339 "Gestione dell'energia – Esperti di gestione dell'energia – Requisiti generali per la qualificazione".
- UNI CEI EN ISO 50001 "Sistemi di gestione dell'energia – requisiti e linee guida per l'uso"
- Lg. 04/2013 Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini e collegi
- D.Lgs. 115/2008 Efficienza degli usi finali dell'Energia e deiservizi energetici
- Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
- Documento ACCREDIA "Schema di certificazione e accreditamento per la conformità alla norma UNI CEI 11339:2009 in materia di Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) redatto ai sensi dell'art.12, comma 1, del DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102".
- UNI ISO 50004:2015 "Sistemi di gestione dell'energia - Linee guida per l'implementazione, il mantenimento e il miglioramento di un sistema di gestione dell'energia"

I documenti citati rappresentano i principali riferimenti legislativi del settore e sono applicabili nell'ultima edizione valida.

5 TERMINI E DEFINIZIONI

- GAS: gruppo di approvazione settoriale, ovvero organo dotato di adeguate competenze tecniche e decisionali per consentire l'emissione del certificato.
- Candidato: richiedente che ha soddisfatto i prerequisiti specificati, che consentono il suo/la sua partecipazione al processo di certificazione.
- Esaminatore: persona in possesso di pertinenti qualifiche tecniche e personali, competente a condurre un esame e/o assegnare i relativi voti.
- Esame: meccanismo che è parte della valutazione, che misura la competenza di un candidato, con uno o più mezzi quali prove scritte, orali, pratiche e mezzi basati su osservazione diretta.
- Valutazione: processo che valuta il soddisfacimento dei requisiti dello schema da parte di una persona, che conduce a una decisione sulla certificazione.
- Organismo di Valutazione (OdV): Organizzazione qualificata dall'Organismo di Certificazione a preparare e gestire gli esami di qualifica del personale da certificare.

**CEPAS**

**SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE degli ESPERTI IN GESTIONE
DELL'ENERGIA ai sensi di:
D. Lgs 4 Luglio 2014 n.102, Norma UNI CEI 11339:2009, Schema
ACCREDIA approvato MISE-MATT (12/05/2015)
settore Civile e settore Industriale**

**Sigla: SCH72
Rev. 3
Pag. 5 di 13**

6 PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE**6.1 RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE**

Possono accedere all'esame i candidati che siano in possesso dei seguenti prerequisiti:

(Istruzione ed esperienza di lavoro) I requisiti minimi di Istruzione ed esperienza lavorativa nel settore dell'energia sono riportati nella tabella seguente:

Tipo di laurea	Anni di esperienza minimi	
	EGE Civile	EGE Industriale
LM-4 ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA	3	4
LM-17 FISICA	3	4
LM-20 INGEGNERIA AEROSPAZIALE E ASTRONAUTICA	3	3
LM-21 INGEGNERIA BIOMEDICA	4	4
LM-22 INGEGNERIA CHIMICA	3	3
LM-23 INGEGNERIA CIVILE	3	3
LM-24 INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI	3	3
LM-25 INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE	4	3
LM-26 INGEGNERIA DELLA SICUREZZA	3	3
LM-27 INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI	4	4
LM-28 INGEGNERIA ELETTRICA ED ELETTRONICA	3	3
LM-30 INGEGNERIA ENERGETICA E NUCLEARE	3	3
LM-31 INGEGNERIA GESTIONALE	3	3
LM-32 INGEGNERIA INFORMATICA	4	4
LM-33 INGEGNERIA MECCANICA	3	3
LM-34 INGEGNERIA NAVALE	3	3
LM-35 INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO	3	4
LM-44 MODELLISTICA MATEMATICO-FISICA PER L'INGEGNERIA	4	4
LM-48 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E AMBIENTALE	3	4
LM-53 SCIENZA E INGEGNERIA DEI MATERIALI	3	4
LM-54 SCIENZE CHIMICHE	3	4
LM-69 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	4	4
LM-71 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CHIMICA INDUSTRIALE	4	3
LM-71 SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO	4	4
L-7 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE	4	4
L-8 INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE	4	4
L-9 INGEGNERIA INDUSTRIALE	4	4
L-17 SCIENZE DELL'ARCHITETTURA	4	4
L-23 SCIENZE E TECNICHE DELL'EDILIZIA	4	4
L-27 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	4	4
L-30 SCIENZE E TECNOLOGIE FISICHE	4	4
ALTRE LAUREE	5	5
DIPLOMA TECNICO	5	5
DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE NON TECNICO	10	10



**SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE degli ESPERTI IN GESTIONE
DELL'ENERGIA ai sensi di:
D. Lgs 4 Luglio 2014 n.102, Norma UNI CEI 11339:2009, Schema
ACCREDIA approvato MISE-MATT (12/05/2015)
settore Civile e settore Industriale**

**Sigla: SCH72
Rev. 3
Pag. 6 di 13**

Per laureati precedenti al recente riordino dei corsi di laurea, sono equiparate alle lauree magistrali suddette le lauree quinquennali in ingegneria ed architettura e le lauree quadriennali in fisica e chimica, così come sono equiparate alle lauree triennali suddette i diplomi di laurea triennali in ingegneria, architettura, fisica e chimica.

Casi di dubbia interpretazione, o titoli stranieri, saranno valutati da CEPAS previa presentazione da parte del candidato di opportuna documentazione.

Il candidato deve poter dimostrare esperienza lavorativa, avendo svolto mansioni tecniche e/o manageriali nella gestione dell'energia (energy management) quali ad esempio:

- ruoli tecnici o manageriali presso studi o società di consulenza;
- consulenze come libero professionista;
- redazione di studi di fattibilità;
- progettazione ed erogazione di docenze;
- gestione dei progetti;
- analisi dei rischi di progetto;
- diagnosi energetiche/audit energetico, analisi energetica;
- audit (secondo quanto definito nella UNI 19011:12) per sistemi di gestione dell'energia;
- analisi ed ottimizzazione dei sistemi energetici;
- conduzione e manutenzione impianti;
- supporto per la definizione e sottoscrizione di contratti di fornitura di energia;
- sviluppo e consulenza per la predisposizione e il mantenimento di sistemi di gestione dell'energia.

Le esperienze devono essere riferite al settore richiesto (civile e/o industriale):

- nel settore Industriale: per le attività relative ai processi, sistemi produttivi, distribuzione e produzione di energia, acqua, gas, sistemi di trasporto (ove applicabili);
- nel settore Civile: per le attività relative ad impianti, sistemi di servizi, infrastrutture, logistica, e commercio nelle applicazioni civili, nell'edilizia pubblica e privata.

Nell'ambito di tali ruoli, il candidato deve dimostrare di aver svolto almeno 7 dei 17 compiti previsti al punto 4 della norma (di essi sono obbligatori quelli indicati nei punti 1, 4, 6 e 7).

Le suddette esperienze devono essere documentate da lettere di referenza e simili (contratti, lettere di incarico, frontespizi di rapporti e progetti, diagnosi energetiche, fatture, e così via) in cui devono comparire nome e cognome del candidato, del datore di lavoro/committente, le funzioni e attività svolte, la durata delle attività.

In caso di prerequisiti non interamente riconducibili a quanto sopra, CEPAS può valutare per l'equipollenza di esperienze differenti.

Il richiedente compila in tutte le sue parti e firma il modulo di domanda, inviandolo a CEPAS allegando quanto in esso richiesto. Il richiedente apponendo la propria firma sul modulo d'iscrizione accetta le condizioni economiche e le condizioni generali del contratto e quelle previste dal presente regolamento.

Se per qualsiasi motivo la richiesta di certificazione non può essere accolta, CEPAS ne comunica al richiedente le ragioni.

Il richiedente compila in tutte le sue parti e firma il modulo di domanda, inviandolo a CEPAS allegando quanto in esso richiesto.

Il richiedente apportando la propria firma sul modulo d'iscrizione accetta le condizioni economiche e le condizioni generali del contratto e quelle previste dal presente regolamento.

Se per qualsiasi motivo la richiesta di certificazione non può essere accolta, CEPAS ne comunica al richiedente le ragioni motivate.

6.2 CONTRATTO DI CERTIFICAZIONE

Il richiedente apportando la propria firma sulla domanda e contratto di certificazione MD08 accetta le condizioni economiche e le condizioni generali del contratto e quelle previste dal presente schema di certificazione.



CEPAS

**SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE degli ESPERTI IN GESTIONE
DELL'ENERGIA ai sensi di:
D. Lgs 4 Luglio 2014 n.102, Norma UNI CEI 11339:2009, Schema
ACCREDIA approvato MISE-MATT (12/05/2015)
settore Civile e settore Industriale**

**Sigla: SCH72
Rev. 3
Pag. 7 di 13**

Il contratto di certificazione ha durata quinquennale e comprende le attività necessarie per il mantenimento della certificazione, dettagliate al paragrafo 10 del presente regolamento.

7 PROCESSO DI VALUTAZIONE

La valutazione di idoneità del Candidato, ai fini del rilascio della certificazione CEPAS, avviene attraverso la sequenza, temporale e vincolante, di ciascuna delle seguenti fasi:

- valutazione della documentazione prodotta dal Candidato, per accertare il possesso dei requisiti richiesti dallo Schema di certificazione.
- esame di certificazione, eseguito dalla Commissione di Esame CEPAS o dell'OdV, come definito nel paragrafo 8 del presente documento;
- analisi e delibera della documentazione di esame, eseguita dal GAS CEPAS;
- rilascio del certificato e iscrizione al Registro CEPAS.

Qualora l'esito di una qualsiasi delle suddette fasi sia negativo, viene interrotto il processo di valutazione e informato il Candidato. Per proseguire nell'iter di certificazione sarà necessario risolvere prima le carenze riscontrate, entro i tempi indicati da CEPAS.

8 PROCESSO DI ESAME

8.1 REQUISITI DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI CERTIFICAZIONE

Sono ammessi a sostenere l'esame di certificazione tutti coloro che, avendo presentato richiesta attraverso il modulo MD08 e documentato il possesso dei requisiti minimi richiesti, sono stati dichiarati idonei.

8.2 FINALITÀ DELL'ESAME

Le finalità dell'esame sono le valutazioni delle conoscenze e delle abilità pratiche del candidato.

I Commissari sono responsabili della valutazione delle prove d'esame del Candidato e, per questo, ne rispondono a CEPAS e all'OdV per tutte le attività di valutazione.

8.3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME

Le sessioni di esame sono pianificate e gestite, quando non sia CEPAS a farlo direttamente, dagli OdV qualificati.

Il candidato, per accedere alla prova d'esame, è tenuto a pagare la quota prevista dal modulo d'iscrizione e a fornire un documento di identità in corso di validità.

La lista dei Candidati all'esame e l'elenco della documentazione presentata dagli stessi è verificata dagli esaminatori.

L'esame si svolge in lingua italiana nelle località, nelle date e secondo il programma comunicati da CEPAS o dall'OdV ai candidati.

Alla sessione d'esame CEPAS sono presenti i candidati, la commissione d'esame, il personale CEPAS e, quando previsto, gli ispettori ACCREDIA. Gli ispettori ACCREDIA possono riservarsi di intervistare i presenti nel rispetto comunque del programma CEPAS di gestione dell'esame.

Prima dell'inizio delle prove d'esame, i candidati sono tenuti a:

- esibire un documento di identità valido,
- firmare il foglio presenze,
- presentare la ricevuta dell'avvenuto pagamento della quota prevista per la partecipazione all'esame.

L'esame scritto, il caso studio e la prova pratica si svolgono in sessioni consecutive, eventualmente anche in tempi diversi.

Il candidato può accedere alle varie fasi dell'esame solo dopo aver superato quelle precedenti nell'ordine: scritto - caso studio - pratico.

8.4 ARGOMENTI D'ESAME E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le domande scritte, il caso studio e le domande orali che costituiscono l'intero esame, relativo al/ai settori interessati (civile e/o industriale), devono riguardare tutte le competenze riportate al punto 5 della norma UNI CEI 11339 che, al loro interno, comprendono i compiti che vanno dal n° 1 al n° 17 del punto 4 della Norma.

La lista degli iscritti all'esame e l'elenco della documentazione è consegnata e verificata dagli esaminatori. L'identità dei candidati è controllata attraverso la presentazione di un idoneo documento in corso di validità.



CEPAS

**SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE degli ESPERTI IN GESTIONE
DELL'ENERGIA ai sensi di:
D. Lgs 4 Luglio 2014 n.102, Norma UNI CEI 11339:2009, Schema
ACCREDIA approvato MISE-MATT (12/05/2015)
settore Civile e settore Industriale**

**Sigla: SCH72
Rev. 3
Pag. 8 di 13**

L'esame scritto e l'esame orale si svolgono in due sessioni consecutive, eventualmente anche in tempi diversi. Durante le prove è consentito l'uso e la consultazione di testi di legge non commentati, previa autorizzazione dell'esaminatore. Non è prevista la fornitura di documentazione "in consultazione". Il candidato può accedere all'esame orale solo dopo aver superato la prova scritta. Il risultato dell'esame è comunicato a ciascun candidato al termine della sessione.

L'esame consta di due prove scritte e una prova orale.

- primo esame scritto: n° 20 domande chiuse di carattere generale valide per entrambi i settori [civile e industriale] + 10 domande chiuse per lo specifico settore di certificazione, nel tempo massimo di 60 minuti se l'esame è relativo a un solo settore, e di ulteriori 20 minuti per il secondo settore, se richiesto.
A ogni risposta corretta è assegnato un punto, a ogni risposta errata zero punti; la prova si ritiene superata se il candidato ottiene almeno 18 punti.
Si precisa che il punteggio minimo di 18 punti è composto da minimo 12 punti (prima prova a 20 domande) + minimo 6 punti (seconda prova a 10 domande).
- secondo esame scritto: n° 1 caso di studio da trattare nel tempo massimo di 60 minuti per un settore più n° 1 ulteriore caso di studio e ulteriori 60 minuti per l'eventuale secondo settore.

Ogni caso studio è valutato in decimi secondo lo schema che segue:

- 0/10: assenza di risposta o tema trattato in modo completamente inesatto, non pertinente e con gravissime lacune tecniche e lessicali;
- 4/10: tema trattato in modo non sufficiente, con lacune tecniche e lessicali;
- 6/10: tema trattato in modo sufficiente e comprensibile, seppur con alcune lacune leggere di tipo lessicale;
- 8/10: tema trattato in modo esaustivo, tecnicamente e lessicalmente corretto;
- 10/10: tema trattato con approfondimento tecnico eccellente.

L'esame è considerato superato se si ottiene almeno il 6/10 per ciascun settore.

- esame orale: vi si accede solo se si sono superate entrambe le prove scritte e consta in 5 domande aperte per ciascun settore (coprendo a campione i punti dell'art 5 della Norma UNI CEI 11339) nel tempo minimo di 30 minuti e massimo di 60 minuti per ciascun settore.

Ogni domanda è valutata singolarmente in decimi secondo lo schema che segue:

- 0/10: assenza di risposta o tema trattato in modo completamente inesatto non pertinente e con gravissime lacune tecniche e lessicali;
- 4/10: tema trattato in modo non sufficiente, con lacune tecniche e lessicali;
- 6/10: tema trattato in modo sufficiente e comprensibile, seppur con alcune lacune leggere di tipo lessicale;
- 8/10: tema trattato in modo esaustivo, tecnicamente e lessicalmente corretto;
- 10/10: tema trattato con approfondimento accademico.

L'esame orale è da considerarsi superato se si ottengono almeno 30 punti.

Nota sui database di domande e casi studio:

Devono essere previste griglie di correzione, sia per lo scritto che per l'orale.

Per le prime prove scritte la commissione di esame CEPAS predisporrà un numero di domande (chiuse e aperte) almeno doppio rispetto a quelle presentate all'esame. Successivamente al primo esame di certificazione, il numero delle domande (chiuse ed aperte) sarà ulteriormente incrementato al fine di ottenere una adeguata rotazione tale da non rischiare di ri-proporre le stesse domande negli esami successivi. Analoga impostazione sarà essere attuata per il caso di studio da sottoporre al candidato nelle due prove (scritta e orale). Le domande scritte, il caso di studio e le domande orali che costituiscono l'intero esame, relativo al/ai settori interessati (Civile e/o Industriale), riguardano tutte le competenze riportate al punto 5 della norma UNI CEI 11339:2009 che, al loro interno, comprendono i compiti che vanno dal n° 1 al n° 17 del punto 4 della Norma.



**SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE degli ESPERTI IN GESTIONE
DELL'ENERGIA ai sensi di:
D. Lgs 4 Luglio 2014 n.102, Norma UNI CEI 11339:2009, Schema
ACCREDIA approvato MISE-MATT (12/05/2015)
settore Civile e settore Industriale**

**Sigla: SCH72
Rev. 3
Pag. 9 di 13**

8.5 REGOLE GENERALI

Durante lo svolgimento delle prove scritte d'esame, i Candidati non possono consultare alcuna documentazione, né usare telefoni cellulari, né scambiare informazioni con altri candidati. Il mancato rispetto di tali prescrizioni è causa di interruzione dell'esame stesso.

8.6 ESAMINATORI

L'esame è condotto da esaminatori qualificati, secondo i criteri espressi nell'Allegato 2, da CEPAS o da un suo OdV designato.

Essi sono tenuti:

- a verificare l'idoneità della sede d'esame
- a mantenere la riservatezza sulle prove di esame
- ad attenersi a criteri di oggettività nella valutazione
- a comunicare eventuali legami e rapporti e interessi in conflitto che potrebbero compromettere la loro imparzialità e la riservatezza nello svolgimento delle loro funzioni
- al rispetto del presente regolamento.

La Commissione d'esame è costituita da uno o più esaminatori in modo da coprire tutte le competenze (tecniche, normative).

Qualora l'esame sia svolto da un OdV, la Commissione d'esame può essere supervisionata da un membro di CEPAS incaricato di vigilare sul corretto svolgimento della sessione.

8.7 PRESENZA DI OSSERVATORI

Alle sessioni di esame CEPAS può prevedere la presenza di osservatori propri, degli enti di accreditamento o di eventuali autorità competenti.

8.8 RIPETIZIONE DELL'ESAME

I candidati che non avessero superato una fase dell'esame, possono ripeterlo effettuando il pagamento della sola tariffa corrispondente allo svolgimento delle prove.

In ogni caso le prove devono essere superate entro un arco di tempo non superiore a 12 mesi.

9 RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

Al Candidato che ha superato positivamente l'esame e che è in possesso di tutti i requisiti richiesti, CEPAS rilascia la certificazione su delibera dell'Organo deliberante a condizione che il candidato abbia pagato gli importi previsti. La persona certificata viene quindi iscritta nel Registro CEPAS.

Il certificato riporta i seguenti dati:

- nome dell'organismo di certificazione
- nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale della persona certificata
- numero del certificato
- normativa di riferimento, compreso il D.Lgs 102/2014
- qualifica conseguita
- data d'inizio validità
- data di scadenza
- firma del rappresentante legale o suo delegato dell'OdC.

Il certificato è inviato all'indirizzo indicato nel contratto di certificazione, alla voce "dati di fatturazione".

9.1 ISCRIZIONE AL REGISTRO E COMUNICAZIONE

L'iscrizione nei Registri CEPAS verrà effettuata entro dopo la delibera del certificato.

Il registro è consultabile sul sito web www.cepas.it.

La certificazione può essere comunicata dalla persona certificata sulla propria carta stampata personale o nel sito personale con il semplice riferimento al numero del certificato accompagnato dal nome di CEPAS. L'uso del marchio di BUREAU VERITAS CEPAS non è consentito.



CEPAS

**SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE degli ESPERTI IN GESTIONE
DELL'ENERGIA ai sensi di:
D. Lgs 4 Luglio 2014 n.102, Norma UNI CEI 11339:2009, Schema
ACCREDIA approvato MISE-MATT (12/05/2015)
settore Civile e settore Industriale**

**Sigla: SCH72
Rev. 3
Pag. 10 di 13**

9.2 INTEGRITA' DEI DATI E LEGGE PRIVACY

CEPAS, in qualità di titolare, garantisce che il trattamento dei dati dei Candidati alla certificazione avvenga nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

I documenti relativi all'attività di certificazione sono conservati con la massima cura da CEPAS e dagli organismi di valutazione da essa approvati. Il periodo minimo di conservazione è di cinque anni.

Le informazioni ottenute dal personale operante per conto di CEPAS, compreso l'organo deliberante, sono soggette al vincolo di riservatezza.

10 MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE (SORVEGLIANZA)

La validità della certificazione durante il periodo contrattuale di cinque anni (decorrenti dalla data del rilascio del certificato) è soggetta all'esito positivo delle attività di sorveglianza, svolte con cadenza annuale da CEPAS.

A questo scopo la persona certificata è tenuta a:

- documentare a CEPAS di avere svolto nell'anno almeno un incarico/attività/contratto attraverso il quale dimostri di aver operato nell'ambito dei compiti richiamati dalla Norma UNI CEI 11339:2009 con rapporto finale/parziale firmato dal cliente/committente; a tal fine potrà essere considerata la somma di più incarichi/attività/contratti ciascuno relativo ad uno o più compiti tra quelli sopra indicati. Il tutto a conferma del lavoro continuo e soddisfacente con relativa registrazione dell'esperienza di lavoro;
- dimostrare, tramite titoli, di aver partecipato a formazione/convegni/docenze/gruppi di lavoro normativi o tecnici sulla materia di cui alla certificazione, finalizzati al mantenimento delle competenze;
- autodichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000:
 - o le attività specifiche nel campo della gestione energetica svolte durante l'anno;
 - o l'elenco completo dei corsi di aggiornamento, seminari, convegno, relazioni, docenze, inerenti agli argomenti relativi nel settore della gestione dell'energia;
 - o e l'assenza o la corretta gestione di reclami e contenziosi legali relativi all'attività legata alla competenza certificata.

Il mantenimento della certificazione è soggetto al pagamento delle quote annuali previste.

La persona certificata concede a CEPAS il diritto di monitorare la propria attività anche solo con breve preavviso.

11 RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE

Il certificato è rinnovabile in vista della sua scadenza in seguito a specifica richiesta e a un nuovo accordo contrattuale.

Il rinnovo della certificazione avviene attraverso le stesse modalità previste per le sorveglianze, con le seguenti integrazioni:

- evidenze relative alle competenze richieste dal punto 5 della Norma UNI CEI 11339:2009, con la dimostrazione che tra esse sono incluse quelle indicate nei punti 1, 4, 6 (*) e 7 del punto 4 della stessa norma.

Inoltre, nel caso in cui l'iter di mantenimento della certificazione, durante i 5 anni di certificazione, abbia presentato delle carenze oggettive, come ad esempio:

- l'elenco delle attività svolte, specifiche nel campo della gestione energetica, non riporti attività coerenti con lo scopo del certificato;
- la presenza di reclami non gestiti relativi all'attività certificata;
- la presenza di uno o più contenziosi legali in corso relativi all'attività certificata per aspetti tecnici;

la persona certificata dovrà sostenere nuovamente il solo esame orale seguendo i criteri adottati per la prova orale di prima certificazione.

La certificazione di rinnovo potrà esser rilasciata solo dopo conferma del lavoro continuo e soddisfacente con relativa registrazione dell'esperienza di lavoro.

L'iter di rinnovo si deve concludere entro la scadenza del certificato in corso.

(*) Si considera equivalente l'effettuazione di una "Diagnosi energetica" con l'effettuazione di una "Analisi energetica" di cui al punto 4.4.3 del ISO 50001:2011.



CEPAS

**SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE degli ESPERTI IN GESTIONE
DELL'ENERGIA ai sensi di:
D. Lgs 4 Luglio 2014 n.102, Norma UNI CEI 11339:2009, Schema
ACCREDIA approvato MISE-MATT (12/05/2015)
settore Civile e settore Industriale**

**Sigla: SCH72
Rev. 3
Pag. 11 di 13**

12 TRASFERIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

L'esperto EGE certificato può chiedere in qualsiasi momento (sorveglianza o rinnovo) il trasferimento del proprio certificato da un OdC del personale ad un altro.

Per il trasferimento del certificato da/verso altro Organismo di certificazione del personale accreditato, è necessaria la seguente documentazione:

- ✓ certificato in corso di validità
- ✓ autocertificazione", ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, a cura dell'esperto EGE certificato, che chiarisca:
 - reclami e/o contenziosi legali relativi alle attività effettuate in relazione alla certificazione come E.G.E.
 - eventuali provvedimenti per inosservanza del Codice Deontologico

All'atto della richiesta di trasferimento, l'esperto EGE dovrà sostenere un esame orale con la metodologia richiamata nel presente schema di certificazione, i cui costi sono indicati nel tariffario vigente, onde consentire all'OdC ricevente di verificare il mantenimento delle competenze.

Il certificato emesso si deve considerare come un nuovo certificato (della durata di 5 anni).

13 SOSPENSIONE, RITIRO E ANNULLAMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

CEPAS ha il diritto di sospendere, ritirare o annullare la certificazione in qualsiasi momento della durata del contratto con notifica tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o mezzo equivalente, verificandosi una o più delle condizioni riportate di seguito.

A seguito della notifica del provvedimento di sospensione, di ritiro o di annullamento della certificazione, la persona certificata deve sospendere l'utilizzo del certificato, restituendolo a CEPAS.

13.1 CONDIZIONI PER LA SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

La certificazione può essere sospesa da CEPAS per un periodo massimo di 6 mesi, verificandosi una o più di queste condizioni:

- a) in violazione di quanto previsto al par. 10;
- b) in presenza di gravi carenze nell'attività svolta dalla persona certificata, in seguito a reclami, azioni legali ed altre evidenze oggettive;
- c) se la persona certificata fa uso scorretto o ingannevole della certificazione CEPAS;
- d) se la persona certificata è inadempiente rispetto ai suoi obblighi contrattuali di tipo economico assunti per l'iscrizione, lo svolgimento degli esami e il mantenimento del certificato;
- e) qualora la persona certificata richieda la sospensione;

13.2 CONDIZIONI PER LA REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

La certificazione può essere revocata da CEPAS in questi casi:

- a) qualora persistano le situazioni citate nel paragrafo precedente nonostante l'attuazione del provvedimento di sospensione.
- b) qualora la gravità del comportamento della persona certificata, suffragata da evidenze oggettive inconfutabili, renda necessario tutelare l'immagine CEPAS con provvedimenti di tipo drastico ed urgente, ricorrendo contestualmente alle vie legali nei confronti della persona certificata.

La certificazione può inoltre essere annullata da CEPAS nel caso in cui la persona certificata faccia volontaria richiesta di interrompere il rapporto contrattuale in corso.

13.3 PROCEDURA DI SOSPENSIONE, RITIRO E ANNULLAMENTO

CEPAS notifica alla persona certificata le ragioni del provvedimento di sospensione, ritiro o annullamento della certificazione, definendo se applicabile le azioni necessarie a riattivare il certificato e indicano termini e condizioni per l'utilizzo della certificazione.

Il ritiro e l'annullamento della certificazione comportano la rescissione del relativo contratto con la persona in questione e l'obbligo per quest'ultima di restituire a CEPAS il proprio certificato di conformità, cessando nel contempo ogni riferimento ad esso.

13.4 DIRITTI E OBBLIGHI DELLA PERSONA CERTIFICATA

La persona certificata può appellarsi ai provvedimenti di sospensione e revoca della certificazione in accordo a quanto stabilito dalle proprie procedure consultabili sul sito www.cepas.it.



CEPAS

**SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE degli ESPERTI IN GESTIONE
DELL'ENERGIA ai sensi di:
D. Lgs 4 Luglio 2014 n.102, Norma UNI CEI 11339:2009, Schema
ACCREDIA approvato MISE-MATT (12/05/2015)
settore Civile e settore Industriale**

**Sigla: SCH72
Rev. 3
Pag. 12 di 13**

Il ritiro e l'annullamento della certificazione comportano la rescissione del relativo contratto con la persona in questione e l'obbligo per quest'ultima di restituire a CEPAS il proprio certificato di conformità, cessando nel contempo ogni riferimento ad esso.

La persona certificata concede a CEPAS il diritto di monitorare la propria attività anche con breve preavviso.

14 RECLAMI E RICORSI

CEPAS tratta i reclami e i ricorsi sulle proprie decisioni in merito alla certificazione sulla base di una procedura che prevede:

- l'obbligo di registrare e trattare ciascun reclamo o ricorso, confermando al reclamante o ricorrente il ricevimento dello stesso entro 30 giorni
- l'avvio di un'istruttoria specifica
- la comunicazione della decisione finale al reclamante o ricorrente
- l'adozione, se necessaria, di ogni azione correttiva nel caso il ricorso o il reclamo abbia segnalato una carenza da parte di CEPAS.

Nel caso di reclamo relativo a una persona certificata, la decisione finale può prevedere l'avvio di opportune verifiche presso il cliente. Gli esiti di tali verifiche sono comunicati al reclamante, nel rispetto dei vincoli di riservatezza.

In caso di ricorsi il ricorrente può, se non soddisfatto dell'esito della sua richiesta, appellarsi a una commissione da costituire entro 30 giorni con soggetti indipendenti e competenti, rappresentativi del settore oggetto del ricorso. In questo caso i costi del processo di appello del ricorso sono a carico di CEPAS se il ricorso è accolto e del ricorrente se il ricorso è respinto.

Per qualunque controversia fra una parte interessata e CEPAS che non risulti risolta con le attività descritte nei casi precedenti (reclami e ricorsi) si deve fare ricorso all'intervento del Foro competente di Milano.

15 CODICE DEONTOLOGICO (CD01)

Le persone certificate e/o in iter di certificazione si impegnano a rispettare il Codice deontologico CEPAS (CD01) pubblicato sul sito www.cepas.it.

16 PRESCRIZIONI PER L'USO DEL MARCHIO CEPAS

La certificazione può essere comunicata dalla persona certificata sulla propria carta stampata personale o nel sito personale con il solo riferimento al numero del certificato accompagnato dal nome "CEPAS. L'uso del marchio CEPAS non è consentito.

Per le altre condizioni che le persone certificate e/o in iter di certificazione si impegnano a rispettare si rimanda al documento "Prescrizioni per l'uso del certificato e marchio CEPAS" (MC01) pubblicato sul sito www.cepas.it.

17. REGOLAMENTO GENERALE PER IL RILASCIO E IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE /QUALIFICA DELLE FIGURE PROFESSIONALI

Le persone certificate e/o in iter di certificazione si impegnano a rispettare il Regolamento generale per il rilascio e il mantenimento della certificazione/qualifica delle figure professionali cepas (RG01) pubblicato sul sito www.cepas.it.



CEPAS

**SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE degli ESPERTI IN GESTIONE
DELL'ENERGIA ai sensi di:
D. Lgs 4 Luglio 2014 n.102, Norma UNI CEI 11339:2009, Schema
ACCREDIA approvato MISE-MATT (12/05/2015)
settore Civile e settore Industriale**

**Sigla: SCH72
Rev. 3
Pag. 13 di 13**

**ALLEGATO 1
PROFILO ESAMINATORE**

Esaminatore responsabile

La commissione d'esame deve essere composta da almeno un esaminatore con il profilo professionale sotto identificato, per ogni 10 candidati presenti nella giornata d'esame.

TITOLO DI STUDIO

Istruzione secondaria superiore

ESPERIENZA LAVORATIVA

Almeno 5 anni nel settore della gestione dell'energia

CONOSCENZE SPECIFICHE

Gli esaminatori devono dimostrare, attraverso opportune evidenze e dichiarazioni, la conoscenza delle seguenti norme, oltre che la legislazione e la normativa cogente applicabile:

- UNI CEI 11339
- UNI CEI 11352
- UNI CEI EN ISO 50001

Conoscenza delle tecniche e problematiche di gestione energetica del settore di competenza (civile/industriale)

CERTIFICAZIONI

Gli esaminatori devono possedere da almeno due anni il Certificato di competenza EGE secondo UNI CEI 11339:2009 da per il settore di competenza, emesso da un ente di certificazione accreditato Accredia.

Secondo esaminatore

TITOLO DI STUDIO

Istruzione secondaria superiore

ESPERIENZA LAVORATIVA

Almeno 5 anni nel settore della gestione dell'energia

CONOSCENZE SPECIFICHE

Gli esaminatori devono dimostrare, attraverso opportune evidenze e dichiarazioni, la conoscenza delle seguenti norme, oltre che la legislazione e la normativa cogente applicabile:

- UNI CEI 11339
- UNI CEI 11352
- UNI CEI EN ISO 50001

Conoscenza delle tecniche e problematiche di gestione energetica del settore di competenza (civile/industriale).